



compatibilità dell'esercizio di un'attività professionale con il rapporto di dipendenza dell'Istituto, prevista dall'art. 9 dello Statuto organico e dall'art. 6 del Contratto Collettivo di lavoro, esse si riportano qui di seguito:

— Statuto organico, approvato con R. D. 20 maggio 1926, n. 933, art. 9:

" I rapporti fra l'Istituto e impiegati

" sono regolati da contratti d'impiego pri-

" vato secondo l'art. 10 del R. D. L. 29

" aprile 1923, n. 966.

" Con la qualità di impiegato dello Istituto sono incompatibili:

" 1- qualunque impiego pubblico o privato;

" 2- l'esercizio di qualsiasi professione,

" industria e commercio.

" Possono essere consentite soltanto, con

" le modalità che saranno prescritte nel

" regolamento interno, quelle occupazio-

" ni o quelle prestazioni che siano con-

" ciliabili con l'osservanza dei doveri

" di ufficio e col decoro e l'interesse del

" Istituto. "

— Contratto collettivo di lavoro 11 giu -